

Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e del diritto nazionale (Whistleblowing)

Premessa

In Italia l'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea, come strumento per facilitare la segnalazione, da parte dei dipendenti pubblici o dei dipendenti di Enti ad essi assimilati per effetto di legge, di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva. Precisamente, l'art. 1, co. 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con il quale si prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici Giudiziari", che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC) quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da altre amministrazioni pubbliche.

ANAC in seguito è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)" per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti - anche tecnici - da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

Ulteriore riforma dell'istituto è avvenuta con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017. La Legge 179 si compone di tre articoli.

Il primo, "Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti", riscrive integralmente l'art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il secondo, "Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato", prevede, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela dei whistleblowers nel settore privato, aggiungendo il co. 2-bis all'interno dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il terzo, "Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale", oggi abrogato, conteneva una disposizione comune alle segnalazioni effettuate sia nel settore pubblico, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 54-bis, sia nel settore privato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001. Si trattava di una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante avesse rivelato un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o in violazione del dovere di lealtà e fedeltà (art. 2105 c.c.).

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla L. n. 179 all'art. 54-bis rilevano: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione; la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione, nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

Da ultimo, è stato emanato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media; dall'altro, rappresenta uno strumento per rafforzare il contrasto alla corruzione e alla cattiva amministrazione e per prevenire le violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, consolidando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Al riguardo ANAC, con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, ha approvato Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Tale determina è volta a fornire indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. Le stesse, inoltre, prevedono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Tanto premesso, stante l'applicazione del D.Lgs. n. 24 del 2023 anche a SAV.NO. SPA (in seguito SAVNO o Società)¹, il presente Regolamento, dando seguito a quello già approvato dalla Società con delibera Consiglio di Amministrazione del 09 ottobre 2018, ha lo scopo di recepire e attuare quanto disposto dalla recente normativa comunitaria e nazionale definendo in modo particolare le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la gestione delle stesse.

La tutela del *whistleblower* è da considerarsi misura generale di prevenzione della corruzione, come stabilito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. La stessa si considera parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di SAVNO.

1. Ambito di applicazione soggettivo

La nuova normativa, rispetto alla precedente, assume una veste più garantista con riferimento ai soggetti da tutelare. Anzitutto, le persone segnalanti, ossia coloro effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile sulle violazioni, di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 24 del 2023, sono individuabili in tutti i soggetti che si trovano, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con SAVNO. In tale categoria rientrano anche i soggetti che non hanno la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

- i dipendenti della Società, ivi compresi Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. n. 81 del 2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio; o Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del D.L. n. 50 del 2017, conv. con mm.ii. dalla L. n. 96 del 2017);
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività presso SAVNO;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività presso SAVNO;

Precisamente i soggetti, ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 24 del 2023, sono i seguenti:

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso SAVNO;
- i lavoratori o i collaboratori che esercitano la propria attività lavorativa presso la Società che fornisce beni o servizi o che realizza opere in favore di terzi;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza (per esempio l'Organismo di Vigilanza) o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, svolte presso la Società.

Per tutti questi soggetti la tutela si applica anche qualora il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ulteriore tutela è prevista anche per quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. La legge individua figure specifiche:

- i facilitatori, definiti come coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2. Ambito di applicazione oggettivo

L'art. 1 del D.Lgs. n. 24 del 2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, della normativa nazionale e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati

-

¹ Si veda l'articolo 3

considerati dal legislatore. La definizione di violazioni stabilita dalla normativa è davvero molto ampia, sicuramente l'intento è quello di comprendere tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico o privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che minino il corretto agire dei soggetti pubblici o privati cui si applica la disciplina del whistleblowing.

2.1 L'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea. Per quanto concerne la violazione del diritto nazionale (art. 2, co. 1, lett. a) n. 1 e 2):

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti penali, come, a titolo esemplificativo, i reati contro la Pubblica Amministrazione come da Libro II Titolo II del Codice penale: peculato art. 314, malversazione art. 316 bis, indebita percezione di erogazioni art. 316 ter, concussione art. 317, corruzione art. 318, induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater, abuso d' ufficio art. 323, rivelazione ed utilizzazione di segreti d' ufficio art. 326, turbata libertà degli incanti art. 353; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353 bis, etc), contro la persona come da Libro II Titolo XII del Codice penale (a mero titolo esemplificativo: violenza art. 610, minaccia art. 612, etc), contro il patrimonio (furto art. 624, truffa art. 640);
- illeciti contabili, ossia comportamenti (azioni o omissioni) di amministratori e dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni che provocano un danno erariale inteso come pregiudizio di risorse oggettivamente pubbliche;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231 e violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di SAVNO;
- azioni od omissioni che costituiscono violazioni al Codice Etico e di Condotta di SAVNO;

Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee Guida ANAC n. 469 del 2021, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità² nella gestione o organizzazione dell'attività di SAVNO. In tal caso, le irregolarità, nonostante non siano più incluse tra le violazioni del diritto nazionale possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 24 del 2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Per quanto concerne la violazione del diritto dell'Unione Europea (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6):

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24 del 2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode
 e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive,
 decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui punti sopra indicati. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

² Le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del D.Lgs. n. 24 del 2023.

Non rilevano, poi, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente.

2.2 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing

L'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 24 del 2023 fornisce un elenco preciso di cosa non deve essere oggetto di segnalazioni:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ad ogni modo, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. Voci di corridoio).

2.3 Gli elementi e i caratteri delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nella Società nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

2.4 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sono quelle che non permettono di identificare il segnalante. Per ANAC le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari" (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Su questa linea anche SAVNO qualifica le segnalazioni anonime pervenute tramite canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, purché presentino le caratteristiche di cui al punto 2.3.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive (art. 16, co. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2023). Per tale ragione, le segnalazioni anonime e la relativa documentazione dovranno essere registrate e conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

3. Canali e modalità di segnalazione

Il D.Lgs. n. 24 del 2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

In primo luogo, infatti, il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno dei soggetti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, descritte in seguito, i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC. Allo stesso tempo il legislatore, nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, ha previsto anche la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica³. Anche in tal caso è necessario ricorrano particolati condizioni. Infine il decreto, nel recepire l'indicazione contenuta nella normativa europea, prevede che si debba effettuare una denuncia nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga alle persone segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

Canali di segnalazione
Canale interni negli enti pubblici e privati
Canale esterno presso ANAC
Divulgazione pubblica
Denuncia all'Autorità giudiziaria

3.1 Canali interni

SAVNO mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati di cui al punto 1 del presente Regolamento differenti canali per inoltrare le segnalazioni che garantiscono la riservatezza, nelle diverse ipotesi, della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione e il recepimento delle segnalazioni sono di competenza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (in seguito RPCT) di SAVNO⁴.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'RPCT la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al predetto, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Si evidenzia che la segnalazione presentata al superiore gerarchico in linea generale non si ritiene di whistleblowing, a meno che il segnalante dichiari di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. In tal caso, il superiore gerarchico è tenuto alla trasmissione della segnalazione all'RPCT, entro sette giorni, come sopra indicato.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

Per facilitare l'invio della segnalazione SAVNO ha predisposto un apposito modulo (ALLEGATO I) pubblicato online sul sito aziendale (sezione Amministrazione Trasparente, Altri Contenuti, Prevenzione della Corruzione). Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire all'RPCT di poter compiere le prime verifiche del caso: la segnalazione deve essere quindi circostanziata riportando le informazioni di cui al punto 2.3 del presente Regolamento. Il mancato utilizzo del modulo non rende invalida la segnalazione. Si rileva, ad ogni modo, di presentare segnalazioni, a prescindere dalla forma, il più possibile circostanziate.

Le segnalazioni possono avvenire con le seguenti modalità:

• mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quello privata, all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato - amministrazionetrasparente@savnoservizi.it - accessibile solo all'RPCT, con le seguenti modalità:

³ Nella definizione normativa per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (vedi punto 3.3. del presente Regolamento).

⁴ Ciò avviene in conformità all'art. 4, co. 5, del D.Lgs. n. 24 del 2023.

- con i dati identificativi del segnalante e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
- in forma anonima;
- mediante il servizio postale, con busta chiusa indirizzata a SAV.NO. SPA, Via Maggior G. Piovesana 158/B, 31015
 Conegliano (TV), con la dicitura RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, con le seguenti ulteriori opzioni alternative:
 - con i dati identificativi del segnalante e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
 - con un'ulteriore busta chiusa, contenuta nella busta, contenente le generalità del segnalante e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
 - in forma anonima;

In tal caso, il personale di segreteria dovrà essere istruito sulle modalità di ricezione delle buste e sulle modalità di protocollazione, trattandosi di busta in entrata, le quali dovranno avvenire nell'assoluto rispetto della riservatezza del segnalante: il nominativo e le iniziali del segnalante non dovranno comparire a protocollo;

- mediante posta interna, con busta chiusa da consegnare presso la Segreteria di SAVNO, con la dicitura RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, con le stesse opzioni alternative di cui al punto precedente. Anche in questa ipotesi, il personale di segreteria dovrà essere istruito sulle modalità di ricezione delle buste e sulle modalità di protocollazione, le quali dovranno avvenire nell'assoluto rispetto della riservatezza del segnalante: il nominativo e le iniziali del segnalante non dovranno comparire a protocollo;
- con segnalazione orale all'RPCT, che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza e confidenzialità. Precisamente, la segnalazione potrà avvenire sia telefonicamente sia tramite incontro diretto con l'RPCT. In quest'ultimo caso, l'appuntamento dovrà essere fissato entro un termine ragionevole. Se si utilizza una linea telefonica non registrata la segnalazione dovrà essere documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione con propria sottoscrizione. Allo stesso modo, se la segnalazione è effettuata oralmente essa è, previo consenso della persona segnalante, documentata dall'RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbale. In tale ultima ipotesi, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione con propria sottoscrizione.

SAVNO, infine, si riserva la facoltà di istituire ulteriori canali interni di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In tal caso, i soggetti legittimati di cui al punto 1 del presente Regolamento dovranno essere debitamente informati.

3.1.1 Gestione, accertamento ed esiti delle segnalazioni

L'RPCT, ricevuta la segnalazione, procede alla protocollazione della medesima e alla sua registrazione in un'apposita tabella, avendo premura di garantire la riservatezza, e rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione. Dopodiché, procede con la verifica della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dall'RPCT per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a);
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
- c) manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione
- e) dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
- h) sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei casi di cui alle lett. d) e lett. f), l'RPCT, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, l'RPCT cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la fondatezza degli stessi⁵. In tale frangente, nella definizione del procedimento, l'RPCT deve rispettare le seguenti regole:

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni
 avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza. Tali soggetti dovranno formulare
 le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute.

All'esito dell'istruttoria, l'RPCT deve fornire un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Tale riscontro è fondamentale per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione del whistleblower e ridurre il rischio di segnalazioni inutili.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno che l'RPCT si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Nella prima ipotesi, l'RPCT trasmette gli atti al C.d.A. di SAVNO affinché provveda all'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza ai sensi del CCNL di riferimento. Per l'attuazione del procedimento disciplinare è fatto comunque esplicito rinvio al CCNL di riferimento.

Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di SAVNO ovvero della magistratura.

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari informerà l'RPCT dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione. Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il C.d.A. presenterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone l'RPCT.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Preme evidenziare per chi è interessato a presentare una segnalazione l'opportunità di indicare chiaramente nell'oggetto della medesima che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dal decreto, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing. In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria, con conseguente non applicazione delle tutele previste nel presente Regolamento.

Per tale ragione, l'RPCT dovrà indicare in modo chiaro nel sito istituzionale o nella stessa pagina della piattaforma dedicata e nei moduli, anche tramite comunicazioni o attività di sensibilizzazione rivolte a tutti i dipendenti, quali sono le diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria e di Whistleblowing.

3.2 Canala esterno

Il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno destinata ad ANAC ma soltanto al ricorrere di alcune condizioni:

- se il canale interno obbligatorio non è attivo o, se attivo, risulta non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;

⁵ Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3.3 Divulgazione pubblica

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Come per il canale esterno, anche in tal caso devono sussistere una serie di condizioni affinché la protezione in caso di divulgazione pubblica sia riconosciuta al segnalante:

- ad una segnalazione interna a cui SAVNO non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli:
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

3.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

4. Tutele e misure di sostegno

Il sistema di tutele per colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni è stato considerevolmente rafforzato con la nuova normativa, tanto da estendersi anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Le tutele operano su tre fronti: la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione; la tutela da eventuali ritorsioni adottate in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione; le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

4.1 Tutela della riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di altri soggetti

Il sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni oggetto del presente Regolamento si fonda principalmente sull'**obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante**. Inoltre, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

SAVNO si impegna a garantire che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Precisamente, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Dall'obbligo di riservatezza, come indicato nel Decreto e nelle Linee guida di ANAC, derivano una serie di corollari:

- riservatezza di qualsiasi informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante;
- riservatezza di segnalazioni interne o esterne effettuate attraverso qualsiasi tipo di canale messo a disposizione da SAVNO (anche quelle in forma orale);
- riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni;
- riservatezza del segnalante in tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti;
- sottrazione della segnalazione e della documentazione allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013⁶;
- trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse, che consentano di tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia.

Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante ad esempio piattaforme web o social

⁶ Art. 12, co. 8, D.Lgs. n. 24 del 2023.

media. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia

La Società, inoltre, si impegna a tutelare l'identità delle persone coinvolte, ossia i soggetti segnalati, del facilitatore che assiste il segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

4.2 Tutela da ritorsioni

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione inteso come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Essa dunque può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata".

La nuova disciplina porta ad un superamento della distinzione fra misure discriminatorie e misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Viene qui fornita un'elencazione delle ritorsioni individuate dal legislatore all'art. 17 molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo⁷:

- a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b. retrocessione di grado o mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro:
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. note di demerito o referenze negative;
- f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- I. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'applicazione del regime di protezione da parte di SAVNO contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata, però, ad alcune condizioni e requisiti:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24 del 2023, per esempio utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal decreto;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

In modo particolare, non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica. In altri termini, ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero veri (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio) a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come

⁷ Un maggiore approfondimento viene fornito al punto 4.2.1. delle Linee guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

errati. L'elemento della ragionevolezza rappresenta l'unico criterio alla stregua del quale valutare l'elemento soggettivo della segnalazione.

Le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Infatti, tenuto conto che lo spirito della protezione è quello di incentivare la collaborazione sia all'interno delle amministrazioni/enti pubblici che negli enti privati, al fine di far emergere possibili illeciti, richiedere che questi soggetti dispongano di conoscenze giuridiche sufficienti a determinare le probabilità che un illecito venga commesso equivarrebbe di fatto a vanificare le finalità dell'istituto.

Allo stesso modo, chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore.

In difetto di tali condizioni le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

In ogni caso, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante SAVNO applicherà una sanzione disciplinare, ai seni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 24 del 2023.

4.2.1 Protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di acce+rtare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea. La procedura e le modalità per segnalare una ritorsione sono indicate nelle Linee guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

Per tale ragione SAVNO non ha competenza in materia di accertamento di presunte ritorsioni.

Fra le misure di protezione il legislatore, all'art. 17 del D.Lgs. n. 24 del 2023, ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il *whistleblower* dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che la presunta ritorsione non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica. Ciò vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali. Anche in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria, la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione.

Il legislatore, però, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica, colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con chi segnala, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

Si segnala, inoltre, che il legislatore, nel caso ANAC accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ha previsto la nullità di tali atti e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Inoltre,

Compete all'Autorità giudiziaria adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Si evidenzia infatti che il D.Lgs. n. 24 del 2023 è intervenuto sostituendo l'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 "Norme sui licenziamenti individuali" prevedendo, tra i licenziamenti nulli, anche quelli conseguenti "alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019". Inoltre nel medesimo D.Lgs. n. 24 del 2023 è precisato che i soggetti tutelati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300 o dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. L'ordine di "reintegro", come anticipato, resta di esclusiva competenza della magistratura.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte di SAVNO indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

4.2.2 Misure di sostegno

Il legislatore, ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ha previsto la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

4.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Nello specifico, l'art. 20 del D.Lgs. n. 24 del 2023 ha previsto la non punibilità per l'ente o la persona di cui all'art. 3 del medesimo decreto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio ex art. 326 c.p., rivelazione del segreto professionale ex art. 622 c.p., rivelazione dei segreti scientifici e industriali ex art. 623 c.p., violazione del dovere di fedeltà e di lealtà ex art. 2105 c.c.) o relative alla tutela del diritto d'autore, delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali o che riveli e diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione, vi fossero fondati motivi, per ritenere che tale rivelazione o diffusione fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel D.Lgs. n. 24 del 2023. Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

Viene inoltre esclusa la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e se strettamente necessari a rivelare la violazione.

Da ultimo, è esclusa la responsabilità, salvo che il fatto non costituisca reato, anche in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

In tal caso, la scriminante può applicarsi, ad esempio, sia se la persona ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie di tali documenti o li rimuove dai locali dell'organizzazione presso cui

lavora; se accede ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro con il suo consenso; se fotografa i locali dell'organizzazione o accede a luoghi a cui solitamente non ha accesso. Tuttavia, ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare.

5. Il trattamento dei dati personali

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce deve avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali⁸, in ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 24 del 2023. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

1. Soggetto Titolare del trattamento per quanto concerne le informazioni pervenute tramite canale interno è SAVNO, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel: 0438/1711000, email: protocollo@savnoservizi.it. La Persona autorizzata con apposita nomina a gestire e trattare le segnalazioni pervenute al canale interno è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di SAVNO, il quale dovrà essere previamente istruito dal Titolare del trattamento. I dati di contatto dell'RPCT sono i seguenti: Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711077, email: amministrazionetrasparente@savnoservizi.it.

Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento dovranno essere previamente istruiti e autorizzati dal Titolare del trattamento.

Detti soggetti sono tenuti a rispettare i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati, di cui agli art. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/6799, e gli obblighi stabiliti nel D.Lgs. 24 del 2023, di seguito elencati:

- conservazione dei dati ricevuti e/o raccolti per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, ossia non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione¹⁰;
- individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- rendere *ex ante* ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali anche mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)¹¹;
- cancellazione o non utilizzo dei dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione.
- 2. I dati di contatto dell'Ufficio Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: SAVNO, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: rpd@savnoservizi.it.
- 3. I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli utilizzati per adempiere al Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e del diritto nazionale.
- 4. Il conferimento dei dati è necessario per il soggetto che segnala una violazione al fine di poter procedere alla sua protezione e al fine di procedere all'accertamento di quanto segnalato. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali non permette al Titolare del trattamento e alla Persona autorizzata l'utilizzo degli stessi.
- 5. I dati personali saranno trattati dal Titolare e dalla Persona autorizzata, studi legali, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari alla protezione e all'accertamento della violazione segnalata nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento. I dati non sono trasferiti all'estero.
- 6. I dati sono conservati per il periodo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione a cui il Titolare deve uniformarsi.
- 7. Gli interessati hanno (vedi art.li 15-22): diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso un'autorità di controllo.

⁸ In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

⁹ Per una puntuale disamina dei principi si rimanda al punto 4.1.3. delle Linee guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

¹⁰ Art. 14, D.Lgs. n. 24 del 2023.

¹¹ Art. 13, co. 4, D.Lgs. n. 24 del 2023.

Si rileva che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni e garanzie in materia di riservatezza sono definite ai punti 4.1 e 5 del Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e del diritto nazionale scaricabile al seguente link https://www.savnoservizi.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-amministrativi-generali o richiedibile al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

6. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza e con il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SAVNO

Il presente Regolamento è da considerarsi misura generale di prevenzione della corruzione in ottemperanza a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza adottato da SAVNO. Allo stesso modo, il Regolamento rappresenta anche strumento di tipo organizzativo adottato in funzione al Modello di organizzazione, gestione e controllo di SAVNO.

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del PTPCT e del Modello di gestione e controllo vigenti, al fine di contrastare e prevenire il fenomeno corruttivo, con particolare riguardo alle aree a rischio, l'RPCT predisporrà la modifica degli stessi, con adozione di misure preventive ulteriori, rispetto a quelle previste. In tal caso, si applicherà il punto 8 del presente Regolamento.

L'RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione del presente Regolamento attraverso i seguenti strumenti:

- divulgazione mediante e-mail a tutto il personale e pubblicazione sul sito istituzionale e presso gli uffici aziendali delle finalità dell'istituto e del suo utilizzo;
- percorsi formativi in materia di integrità.

7. Disposizioni di coordinamento

Il presente Regolamento, ferma la volontà del Legislatore, si interpreta in relazione agli atti e provvedimenti amministrativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per quanto non espressamente regolamentato con il presente atto si intende richiamato quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

8. Revisione periodica del testo

Il presente atto potrà essere oggetto di revisione periodica con approvazione del Consiglio di Amministrazione di SAVNO, previo confronto con le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

ALLEGATO 1: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DEL DIRITTO NAZIONALE – CANALE INTERNO